

identico all'articolo proposto dalla Commissione. Invece non è identico...

PRESIDENTE. Ho capito!...

APRILE, relatore. L'onorevole Vaccaro propone una modificazione all'articolo 26 del testo della Commissione... Si tratta di una questione di forma, che è accettata. Propone poi una aggiunta al testo della Commissione...

PRESIDENTE. Precisamente. Quella veniva dopo. Andiamo in ordine.

L'onorevole ministro accetta la modificazione dell'onorevole Vaccaro al primo comma dell'articolo 26?

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sì, l'accetto per semplificazione.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito la prima parte dell'articolo 26 nella formula proposta dall'onorevole Vaccaro, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poi l'onorevole Vaccaro propone di aggiungere in fine:

« Agli effetti dell'esenzione di cui trattasi, la data delle Società commerciali estere si intende quella del loro riconoscimento nel Regno ».

L'onorevole Vaccaro ha facoltà di spiegare questa sua proposta.

VACCARO. E una cosa semplicissima. Si tratta soltanto di risolvere un dubbio che sorse nell'applicare la legge del 1906. Questa legge esentava anche dalle tasse le Società estere che si erano costituite, per esercitare l'industria zolfifera nel Regno per gli scopi sopra indicati.

Ora, si è verificato questo: che alcune di queste Società estere si erano costituite prima della legge del 1906, ma avevano adempiuto le formalità previste dagli articoli 230 e seguenti del codice di commercio, posteriormente alla entrata in vigore della detta legge.

Sorse quindi il dubbio se queste Società avevano diritto ad essere esentate dalle tasse, e fu ritenuto l'affermativa, perchè si disse che non bisognava guardare all'epoca in cui il contratto di società erasi stipulato, ma all'epoca in cui queste Società avevano acquistato la facoltà di funzione nel Regno. Sembrandomi esatta tale soluzione, vorrei vederla accolta espressamente nell'articolo che stiamo discutendo.

APRILE, relatore. Prima di tutto credo che, trattandosi di una interpretazione di legge, non sia necessario fare un articolo di legge. Non è il caso.

D'altronde, sull'interpretazione data dall'onorevole Vaccaro siamo tutti d'accordo, e perciò è inutile l'insistere su questo emendamento.

VACCARO. Io non insisto. Mi basta di sapere che siamo d'accordo.

APRILE, relatore. Sta bene. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 26, nella sua seconda parte, rimane qual'era...

APRILE, relatore. Precisamente. Dal momento che siamo d'accordo tutti; ministro, Commissione e proponente.

PRESIDENTE. La seconda parte dell'articolo 26 resta dunque immutata.

Pongo a partito l'articolo 26 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 27.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere conforme del Consiglio dell'industria e del commercio convocato, occorrendo, in sessione straordinaria, concederà la dichiarazione di pubblica utilità, a norma delle vigenti leggi, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie già esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi provincia del Regno e che avranno per oggetto l'utilizzazione dello zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 28.

La vigilanza sul Consorzio è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero del tesoro, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

Art. 29.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, su parere del Consiglio di Stato, può promuovere il decreto reale di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ove questo dia luogo o partecipi a violazioni delle leggi e dei regolamenti, o ad altri atti, che possano compromettere gl'interessi del Consorzio.

Al Consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione per iscritto degli addebiti fattigli, per le sue eventuali giustificazioni.

Nel caso di scioglimento del Consiglio, la temporanea gestione del Consorzio è affidata ad un Commissario regio fino alla